

MONDO TV FRANCE
Société anonyme con capitale di Euro 1.100.000
Sede sociale:
52.64, Rue Gérard 75013 Parigi
Registro del Commercio e delle Società di Parigi: 489 553 743

STATUTO

Al 20 febbraio 2013

Articolo 1 – Forma della società

La società è una “société anonyme”.

La società è stata costituita come “société par actions simplifiée” e è stata trasformata in “société anonyme” con decisione dell’Assemblea Generale straordinaria dei soci in data 20 febbraio 2013.

La società è regolata dalle disposizioni legali e regolamentari in vigore, e più precisamente da quelle del libro II del codice del commercio, da quelle che entreranno di volta in volta in vigore e da quelle del presente statuto.

Articolo 2- Denominazione sociale

La denominazione sociale è: MONDO TV FRANCE

Articolo 3 – Oggetto sociale

La società ha per oggetto, tanto in Francia quanto all’estero:

- La produzione, la co-produzione e la distribuzione di programmi audiovisivi, e più in particolare di film di animazione e serie televisive;
- la produzione, la co-produzione, la distribuzione, la commercializzazione in qualsiasi forma e la locazione di film di lungo e corto metraggio per la televisione e il cinema e su ogni altro media e supporto (videogrammi, DVD etc.);
- l’organizzazione e la distribuzione di spettacoli, di avvenimenti teatrali, sportivi e culturali;
- la negoziazione, l’acquisto, la vendita, la distribuzione di ogni licenza e/o diritto d’autore nel campo dell’audiovisivo (televisione, cinema, video, musica, radio, merchandising) e tutte le attività e operazioni di natura multimediale;
- la negoziazione, l’acquisto, la vendita, la distribuzione dei diritti d’autore nel campo del merchandising, associato o meno ai prodotti audiovisivi prodotti dalla società;
- la negoziazione, l’acquisto, la vendita e la distribuzione di diritti d’autore nel campo dell’editoria e il loro sfruttamento attraverso la stampa e la distribuzione di libri, riviste, disegni a fumetti, disegni e ogni qualsiasi riproduzione grafica con la sola esclusione della stampa quotidiana;
- il doppiaggio di film;

tutte le attività mobiliari e immobiliari l’importazione e l’esportazione, che siano correlate al presente oggetto sociale.

Articolo 4- Sede sociale

La sede sociale è: 52-54, Rue Gerard 75013 Parigi.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi altro luogo dello stesso dipartimento o di un dipartimento limitrofo con semplice decisione del Consiglio di amministrazione, con riserva di ratifica da parte della

successiva Assemblea Generale ordinaria, ovvero in qualsiasi altro luogo in virtù di una delibera dell'Assemblea Generale straordinaria dei soci nel rispetto della disposizioni legali vigenti.

In caso di trasferimento da parte del Consiglio di amministrazione in conformità alla legge, quest'ultimo è autorizzato a modificare conseguentemente lo statuto.

Articolo 5 – Durata della società

Salvo il caso di scioglimento anticipato o di proroga decisa dall'Assemblea Generale straordinaria degli azionisti, la durata della società è fissata in 99 anni dalla data della sua immatricolazione al Registro del Commercio e delle Società.

Articolo 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato nella somma di Euro 1.100.000.

È diviso in 105.699.312 azioni della medesima categoria.

Articolo 7 – Forma delle azioni, identificazione dei detentori dei titoli al portatore

Le azioni sono nominative e, in caso di ammissione all'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, saranno soggette al regime di dematerializzazione e inserite nel sistema di gestione contralizzato degli strumenti finanziari presso Monte Titoli S.p.A. (o, nel caso, presso l'organismo competente in base alle disposizioni applicabili) in conformità agli articoli 80 e seguenti del Decreto Legislativo della Repubblica Italiana del 24 febbraio 1998, n. 58, così come successivamente modificato e integrato, nella misura in cui tali regole siano compatibili con le regole del diritto francese.

Le azioni sono rappresentate dalle iscrizioni in conto nomi dei loro titolari presso la società emittente ovvero presso un intermediario abilitato.

La società ha il diritto, alle condizioni legali e regolamentari vigenti, di richiedere in qualsiasi momento, con spese a proprio carico, al depositario che assicura la tenuta dei conti di emissione dei suoi titoli, il nome e la data di nascita – o se si tratta di una persona giuridica la denominazione e l'anno di costituzione – la nazionalità e l'indirizzo dei detentori dei titoli che conferiscono immediatamente o a termine, il diritto di voto nelle assemblee e eventualmente degli altri strumenti finanziari emessi, così come il numero di titoli detenuti da ciascuno e, nel caso, le limitazioni eventualmente gravanti sui titoli.

L'inosservanza dei detentori dei titoli o degli intermediari dei loro suddetti obblighi di comunicazione, nel rispetto delle condizioni di legge possono determinare la sospensione o la limitazione del diritto di voto o al pagamento del dividendo.

Articolo 8 – Trasferimento delle azioni

Il trasferimento delle azioni è libero nel quadro delle norme di legge e regolamentari vigenti.

Possono essere ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione italiani, conformemente agli articoli 77-bis e seguenti del Decreto Legislativo della Repubblica Italiana del 24 febbraio 1998, n. 58, così come successivamente modificato e integrato, e più precisamente nel sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella misura in cui tali regole siano compatibili con il diritto francese.

Articolo 9 – Notifica del superamento di soglie

In caso di ammissione della società sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, si applicherà la disciplina sulla trasparenza, come prevista dal Regolamento Emittenti dell'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale (in seguito "Disciplina sulla Trasparenza") nella misura in cui tale disciplina sia compatibile con il diritto francese.

Gli azionisti dovranno comunicare alla Società il raggiungimento o il superamento di una partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari al 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% o 95% ovvero le riduzioni al di sotto di tali soglie, da calcolarsi ai sensi della Disciplina sulla Trasparenza.

La comunicazione dovrà essere trasmessa, nei termini previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi presso la sede legale della Società, all'attenzione del presidente del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può richiedere agli azionisti informazioni sulle partecipazioni detenute nel capitale sociale.

La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di partecipazioni rilevanti comporta la sospensione del diritto di voto per l'intera partecipazione. Il divieto sopra menzionato potrà essere rinnovato dal Consiglio di Amministrazione qualora l'interessato continui a non adempiere ai propri obblighi informativi.

Articolo 10 – diritti ed obblighi connessi a ciascuna azione

Ciascuna azione attribuisce il diritto alla titolarità dell'attivo sociale e nella liquidazione *in bonis* a una parte uguale alla quota del capitale sociale che essa rappresenta.

Tutti i titoli che compongono o che comporranno il capitale sociale saranno interamente assimilati per quanto attiene agli effetti fiscali. Pertanto, tutte le imposte e le tasse che, per qualsiasi ragione, potessero divenire esigibili in virtù di un rimborso di capitale in relazione solo ad alcuni di detti titoli, sia in corso di esistenza della società che in fase di liquidazione, saranno ripartite tra tutti i titoli che compongono il capitale al momento del rimborso o dei rimborsi in modo che, tenuto conto del valore nominale e non dedotto dei titoli e dei loro rispettivi diritti, ciascun titolo presente o futuro attribuisca ai suoi titolari gli stessi vantaggi e il diritto a ricevere la medesima somma netta.

Ogni qualvolta fosse necessario possedere un certo numero di titoli per poter esercitare un diritto, ricade nella responsabilità dei titolari che non raggiungono la soglia richiesta di organizzarsi in raggruppamento ovvero di acquisire o vendere un numero adeguato di azioni o di diritti.

In caso di ammissione della società all'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, la società informerà gli azionisti sulle modalità di esercizio dei loro diritti in conformità ai Regolamento dell'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale.

Articolo 11- liberazione delle azioni

L'ammontare delle azioni emesse a titolo di aumento di capitale e da liberare è esigibile alle condizioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Gli inviti al pagamento sono portati a conoscenza dei sottoscrittori e azionisti almeno 15 giorni prima della data fissata per ciascun pagamento o tramite avviso su un giornale di avvisi legali o per lettera raccomandata a scelta del Consiglio di Amministrazione.

Qualsiasi ritardo nel pagamento delle somme dovute sull'ammontare non liberato delle azioni comporterà l'applicazione di diritto e senza bisogno di formalità alcuna di un interesse di mora pari al 6% annuo, giorno per giorno, a partire dalla data di esigibilità e senza pregiudizio per le eventuali azioni che la società potrà esercitare nei confronti del socio inadempiente e per gli strumenti di esecuzione forzata previsti dalla legge.

Articolo 12 – Offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio

dal momento in cui le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (la "Disciplina Richiamata") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, limitatamente agli articoli 106 e 109 del TUF medesimo. La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il Panel. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola statutaria sopra richiamata dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.

Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..

I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di competenza riconosciuta in materia di mercati finanziari. La durata del loro mandato è di tre anni e è rinnovabile una volta sola. Dal momento in cui un membro del Panel cessa la propria funzione prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvederà alla nomina di un sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'incarico del Panel in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare la questione, di intesa con gli altri membri del collegio, ad un solo membro del collegio.

La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel inoltre esercita i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio oggetto della presente clausola previa consultazione con Borsa Italiana S.p.A..

Articolo 13 – Consiglio di Amministrazione – Composizione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri fino a un massimo di 18 membri, salve deroghe previste dalla legge.

Una persona giuridica può essere nominata amministratore: in tal caso la persona giuridica è tenuta a nominare un rappresentante permanente cui faranno carico le medesime responsabilità civili e penali come fosse egli stesso amministratore, fatta in ogni caso salva la responsabilità solidale della persona giuridica dallo stesso rappresentata.

In caso di vacanza per morte o per dimissioni di uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione può procedere a delle nomine provvisorie che saranno soggette a ratifica da parte della prima Assemblea Generale ordinaria.

Gli amministratori sono nominati per una durata di quattro anni. Essi sono rieleggibili.

In caso di ammissione delle azioni della Società sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, il Consiglio di amministrazione viene nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentata dai soci nelle quali i candidati devono essere indicati secondo un ordine di preferenza. In tal caso il Consiglio di amministrazione deve essere composto da almeno un amministratore dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147-ter, quarto comma, del decreto Legislativo della repubblica Italiana del 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato e integrato. Se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette membri, dovrà essere composto da almeno due amministratori muniti dei medesimi requisiti di indipendenza.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedono una percentuale di capitale sociale con diritto di voto almeno pari al 5%. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste sono depositate presso la società entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche. Le liste e la documentazione relative ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della società almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'Assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del Decreto legislativo della Repubblica Italiana del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

Ciascuna lista dovrà indicare, al primo posto, un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147-ter, quarto comma, del decreto Legislativo della repubblica Italiana del 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato e integrato.

La lista che risulterà non rispettare le previsioni che precedono sarà considerata come non presentata.

All'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione si procede come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

(ii) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

Nel caso sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti sia inferiore al numero minimo di amministratori previsto dallo Statuto per la composizione del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

L'Assemblea provvede in modo da assicurare la presenza nel Consiglio di Amministrazione di un numero minimo di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza in conformità al presente articolo.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare l'incarico e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio.

Qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nel precedente comma, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea provvederanno alla sostituzione in modo da assicurare la presenza nel Consiglio di Amministrazione, a seconda del caso, di almeno uno o due amministratori indipendenti.

Articolo 14 – Organizzazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato in base alle norme di legge e regolamentari vigenti.

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale così come in qualsiasi altro luogo, tante volte quante volte lo richiama l'interesse della società.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, e in caso di impedimento di quest'ultimo, da un amministratore delegato specificamente dallo stesso o, in mancanza, da un amministratore designato dagli altri membri presenti del Consiglio.

Il presidente della seduta è assistito da un segretario che può essere scelto dal Consiglio di Amministrazione fuori dagli amministratori e i soci.

Articolo 15 – Delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente e esamina ogni questione iscritta all'ordine del giorno dal Presidente o dalla maggioranza semplice del Consiglio.

Un terzo dei membri del Consiglio può in qualsiasi momento domandare al Presidente di convocare il Consiglio medesimo su un ordine del giorno determinato se quest'ultimo non si riunisce da più di due mesi.

L'amministratore delegato può, nel caso, richiedere al Presidente di convocare il Consiglio su un ordine del giorno determinato.

Il Presidente è tenuto a dare seguito alle richieste di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e dovrà procedere alla convocazione del Consiglio.

Gli amministratori sono convocati con qualsiasi mezzo, anche verbalmente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente se almeno la metà dei suoi componenti è presente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei membri presenti o rappresentati.

In caso di parità di voti, il voto del Presidente della seduta prevale.

Un amministratore può conferire mandato scritto a un altro amministratore affinché lo rappresenti a una seduta del Consiglio. Ciascun amministratore non può rappresentare più di un altro amministratore nel corso della medesima seduta e pertanto non ha diritto che a un voto per sé medesimo e per l'amministratore che rappresenta.

Ai fini del calcolo del quorum costitutivo e della maggioranza dei voti si considerano presenti gli amministratori che partecipano alla riunione del Consiglio con qualsiasi mezzo previsto dalla legge, quali gli strumenti di videoconferenza o di telecomunicazione la cui natura e le condizioni di applicazione siano determinate dalla normativa vigente e in conformità alla medesima.

Gli amministratori, così come qualsiasi persona invitata ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenuti alla riservatezza rispetto alle informazioni confidenziali e come tali presentate dal Presidente.

I verbali sono redatti e le copie o gli estratti degli stessi sono rilasciati e certificati in conformità alla legge.

Articolo 16 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri che gli sono attribuiti in base alle leggi vigenti, e in particolare:

- Determina la direzione dell'attività della società e ne verifica l'attuazione;
- Si occupa di ogni circostanza inerente al buon andamento della società e regola, con le proprie deliberazioni, gli affari che la riguardano, salvi i poteri espressamente attribuiti all'Assemblea dei soci e comunque entro il limite dell'oggetto sociale;
- Procede ad ogni controllo o verifica che ritenga opportuni. Il Presidente o l'Amministratore Generale sono tenuti a trasmettere a ciascun amministratore tutti i documenti e le informazioni necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni. Ciascun amministratore può inoltre richiedere la trasmissione di qualsiasi documento che ritenga utile;
- Può disporre l'istituzione di comitati con il compito di studiare ogni questione che lo stesso Consiglio o il Presidente decidono di sottoporre per valutazione e parere; determina la composizione e le

attribuzioni dei comitati che esercitano la loro attività sotto la responsabilità del consiglio stesso;

- Può conferire a uno dei propri membri o a terzi appositi mandati speciali per uno o più scopi determinati, con o senza facoltà per i mandatari di farsi essi stessi sostituire totalmente o parzialmente.

2. Il Consiglio di Amministrazione decide se la direzione generale della società sia assunta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un'altra persona fisica nominata dal Consiglio di Amministrazione e designata come Direttore Generale.
3. La scelta tra l'uno o l'altro modo di esercizio della direzione generale della società è effettuata a maggioranza di due terzi dei voti degli amministratori presenti o rappresentati.

La scelta operata rimane applicabile fino a decisione contraria del Consiglio di Amministrazione.

Tale scelta è portata a conoscenza dei soci e dei terzi in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti.

Le modalità di esercizio della direzione generale saranno decise per la prima volta in sede di prima riunione del Consiglio di Amministrazione che seguirà l'adozione del presente statuto modificato.

4. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione deciderà che la direzione generale sia assicurata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, le disposizioni di legge e del presente statuto relative all'Amministratore Generale si applicheranno al Presidente del Consiglio di Amministrazione che acquisterà in tal caso il titolo di Presidente-Amministratore Generale.

Articolo 17 – Gettone di presenza

L'Assemblea Generale può attribuire agli amministratori, a titolo di gettone di presenza, una somma fissa annuale che il Consiglio ripartisce liberamente tra i beneficiari.

Articolo 18 – Presidente del Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale e Direttori Generali Delegati

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione organizza e dirige i lavori del Consiglio stesso. Vigila sul buon funzionamento degli organi della Società e accerta, in particolare, che gli amministratori siano in misura da adempiere alle proprie funzioni.

Rende conto all'Assemblea Generale dei soci sulle condizioni di preparazione e di organizzazione dei lavori del Consiglio di Amministrazione e delle procedure di controllo interno adottate dalla Società. Indica altresì le limitazioni dei poteri del Direttore Generale eventualmente determinate dal Consiglio.

In caso di impedimento temporaneo o di decesso del Presidente il Consiglio di Amministrazione può delegare ad un amministratore le funzioni di presidente.

In caso di impedimento temporaneo la suddetta delega è conferita per un periodo limitato ma rinnovabile. In caso di decesso rimane valida fino all'elezione del nuovo Presidente.

I dirigenti della Società come qualsiasi altro terzo possono assistere su richiesta del Presidente alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Sui medesimi graveranno gli stessi obblighi di riservatezza ai quali sono tenuti gli amministratori.

Il compenso del Presidente è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione fissa liberamente la durata delle funzioni dell'Amministratore Delegato.

La remunerazione dell'Amministratore Delegato è determinata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Delegato è revocabile in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione. Se la revoca è decisa senza giusta causa, può dare luogo a danni e interessi salvo che l'Amministratore Delegato assuma le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione può altresì, su proposta dell'Amministratore Delegato, dare mandato a una o più persone fisiche affinché assistano l'Amministratore Delegato a titolo di Procuratori Generali Delegati.

Il numero massimo di Procuratori Generali Delegati che possono essere nominati è pari a cinque.

Il Consiglio di Amministrazione determina la remunerazione dei Procuratori Generali Delegati.

I Procuratori Generali Delegati sono revocabili in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato. Se la revoca è decisa senza giusta causa può dare luogo a danni e interessi.

In caso di vacanza delle funzioni dell'Amministratore Delegato, le funzioni e attribuzioni dei Procuratori Generali Delegati proseguono fino alla nomina del nuovo Amministratore Delegato, salva diversa decisione del Consiglio di Amministrazione.

4. Il limite di età per l'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione è fissato a settanta (70) anni sia che questi assuma o meno la funzione di Amministratore Delegato. Conseguentemente il limite di età per l'esercizio delle funzioni di Amministratore Delegato è fissato a settanta (70) anni nel momento in cui tali funzioni sono assunte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19 – Poteri del Direttore Generale e dei Direttori Generali Delegati

L'Amministratore Delegato è investito dei poteri più estesi per agire in qualsiasi circostanza in nome della società. Esercita i propri poteri nei limiti dell'oggetto sociale e fatti salvi i poteri che la legge espressamente attribuisce all'Assemblea dei soci e al consiglio di amministrazione.

L'Amministratore Delegato rappresenta la società nei rapporti con i terzi. Rappresenta la società in giudizio. La società è vincolata anche dagli atti che non rientrano nell'oggetto sociale, a meno che non provi che i terzi erano a conoscenza del fatto che l'atto superava i limiti dell'oggetto sociale o che tenuto conto delle circostanze non poteva ignorarlo; la pubblicazione del presente statuto non costituisce prova a tal fine. Il Consiglio di Amministrazione può limitare i poteri dell'Amministratore Delegato, ma tale limitazione non è opponibile ai terzi.

Il Consiglio di Amministrazione determina d'accordo con l'Amministratore Delegato l'estensione e la durata dei poteri conferiti ai Procuratori Generali Delegati. Nei confronti dei terzi, i Procuratori Generali Delegati sono muniti dei medesimi poteri dell'Amministratore Delegato o dei medesimi poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione qualora quest'ultimo assuma anche le funzioni di Amministratore Delegato.

Successivamente all'ammissione sull'AIM Italia della società, le seguenti decisioni dell'Amministratore Delegato o Procuratori Generali Delegati saranno sottoposte all'autorizzazione preventiva dell'Assemblea dei soci:

- acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale;
- cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale;

- richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale,

Quest'ultima autorizzazione sarà considerata come accordata con il voto favorevole di almeno il 90% dei voti dei soci presenti in Assemblea, o se differente, con la maggioranza prevista dal Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, nella misura in cui tali regole siano compatibili con il diritto francese.

Articolo 20 – Commissaire aux comptes

La funzione di controllo della società è esercitata, in conformità alla legge, da uno o più *Commissaire aux comptes* titolari o supplenti.

Articolo 21 – Assemblea degli azionisti

1. Le assemblee generali e speciali dei soci sono convocate e deliberano alle condizioni previste dalla legge.
2. Le riunioni si tengono presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
3. Il diritto dei titolari delle azioni a partecipare all'Assemblea Generale personalmente o a mezzo di rappresentante o per corrispondenza è subordinato alla registrazione contabile delle azioni a nome dell'azionista o dell'intermediario iscritto per suo conto (alle condizioni previste dalla legge) entro le ore zero, ora di Parigi, del terzo giorno precedente l'Assemblea:
 - per i soci con azioni nominative, nel conto dei titoli nominativi tenuto dalla società;
 - per i soci con azioni al portatore: nel conto titoli al portatore tenuto presso l'intermediario autorizzato, alle condizioni previste dai regolamenti in vigore.

Il socio che non ha domicilio nel territorio francese, ai sensi dell'articolo 102 del codice civile [francese], può farsi rappresentare da un intermediario abilitato alle condizioni previste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Tale socio si considera come presente all'Assemblea per il computo del quorum e il calcolo della maggioranza.

4. I soci possono, alle condizioni previste dai regolamenti in vigore, inviare le loro procure o voti per corrispondenza relative a qualsiasi Assemblea Generale o speciale, sia in forma cartacea che in via telematica, a condizione che quest'ultima modalità sia stata ammessa dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di riunione e di convocazione.

Per essere tenuto in conto, la formulazione del voto per corrispondenza o per procura dovrà essere ricevuto effettivamente presso la sede sociale o presso il luogo indicato nell'avviso di convocazione al più tardi entro due giorni prima della data dell'Assemblea Generale, fatto salvo il termine più breve che sia indicato nell'avviso di convocazione o che risultasse da norme imperative in vigore abrogative del suddetto termine.

Le istruzioni inviate in via telematica che implicino procura o attribuzione di poteri possono essere ricevute dalla Società alle condizioni e entro il termine previsti dai regolamenti vigenti.

5. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, ad un amministratore delegato a tale scopo dal Presidente. In mancanza l'Assemblea nomina essa stessa il Presidente.
6. Le funzioni di scrutatore sono svolte dai due soci presenti che dispongono del maggior numero di voti e che accettano l'incarico.
7. L'ufficio dell'Assemblea designa il segretario che può essere scelto anche tra i non soci.

8. Ad ogni riunione dell'Assemblea Generale viene tenuto un foglio presenze in conformità alla legge. Tale foglio, debitamente firmato dai soci e i rappresentanti, è certificato esatto dai membri dell'ufficio assembleare.
9. Ciascun membro dell'assemblea ha tanti voti quante azioni possiede o rappresenta, salve le limitazioni legali.
10. Su domanda di uno o più membri dell'Assemblea che rappresentino in proprio o per delega almeno il decimo del capitale sociale presente o rappresentato in Assemblea, si procede a scrutinio segreto.
11. I verbali dell'Assemblea sono redatti e le copie o gli estratti degli stessi sono rilasciati e certificati in conformità alla legge.
12. Il diritto di voto connesso all'azione appartiene all'usufruttuario nelle Assemblee Generali Ordinarie così come nelle Assemblee Generali Straordinarie o speciali.

Articolo 22 – Conti sociali

Ciascun esercizio ha una durata di dodici mesi con inizio il 1 gennaio e fine il 31 dicembre.

Alla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione, alle condizioni legali vigenti, redige l'inventario, i conti annuali e il rapporto di gestione.

Il valore della produzione netto dell'esercizio dedotte le spese generali e gli altri oneri della società, compresi qualsiasi ammortamento e provvista, costituiscono l'utile netto.

Dagli utili netti, previa deduzione di eventuali perdite pregresse, dovrà essere prelevata una somma non inferiore alla ventesima parte dei medesimi da destinarsi alla costituzione della riserva legale. L'attribuzione alla riserva legale cessa di essere obbligatoria dal momento in cui la suddetta riserva legale risulta essere almeno pari ad un decimo del capitale sociale.

L'utile distribuibile è costituito dall'utile netto dell'esercizio, diminuito delle perdite pregresse e dei prelievi a riserva legale e aumentato dei riporti a nuovo.

L'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può decidere la distribuzione di somme dalle riserve disponibili: in tale caso, la decisione indica espressamente gli appostamenti a riserva sui quali sono effettuati tali prelievi.

Dopo l'approvazione dei conti e la constatazione dell'esistenza di somme distribuibili, l'Assemblea Generale delibera sulla ripartizione di queste ultime sulle quali sono prelevate le somme che l'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deciderà di distribuire proporzionalmente alla percentuale di capitale sociale rappresentato dal numero di azioni possedute.

Sul residuo, qualora vi fosse, l'Assemblea Generale Ordinaria determina gli importi che saranno riportati a nuovo all'esercizio successivo e iscritti a uno o più fondi di riserva di cui l'assemblea medesima determina la destinazione d'uso e il modo di impiego.

L'Assemblea Generale Ordinaria che delibera sui conti di esercizio ha facoltà di accordare a ciascun azionista, per tutta o parte del dividendo in distribuzione o degli acconti sui dividendi, un'opzione tra il pagamento del dividendo o degli acconti in contanti o in azioni.

Qualora un bilancio redatto in corso o alla fine dell'esercizio e certificato dal Commissaire aux comptes faccia emergere che la società, dalla chiusura dell'esercizio precedente, dopo la costituzione degli

ammortamenti e delle provviste necessarie, dedotte le eventuali perdite pregresse, così come le somme da portare a riserva in applicazione della legge o dello statuto e tenuto conto del riporto degli utili, ha realizzato un utile, possono essere distribuiti degli acconti sui dividendi prima dell'approvazione dei conti dell'esercizio.

L'ammontare di tali acconti non può superare l'ammontare degli utili così determinati.

L'Assemblea Generale Straordinaria può deliberare di procedere ad una riduzione del capitale non motivata da perdite. L'ammontare della riduzione del capitale, sia la differenza tra il precedente e il nuovo valore nominale per il numero delle azioni esistenti, sarà iscritto in conto di prima emissione, restando inteso che quest'ultimo non sarà distribuibile. Ciò nondimeno potrà essere successivamente incorporato a capitale o servire a copertura delle perdite sociali.

Articolo 23 – Scioglimento e liquidazione

Allo scioglimento della società, l'Assemblea generale degli azionisti nominerà uno o più liquidatori, con il quorum e la maggioranza previsti per le Assemblee Generali Ordinarie. Tale nomina determina la cessazione delle cariche degli Amministratori e del Commissaire aux comptes.

Il liquidatore rappresenta la società. Egli è investito dei poteri i più estesi per realizzare un attivo anche in via conciliativa. Egli è autorizzato a pagare i creditori e a ripartire il saldo disponibile.

L'Assemblea Generale degli azionisti può autorizzarlo a continuare gli affari in corso o ad iniziarne di nuovi per le esigenze della liquidazione.

La divisione dell'attivo netto sussistente dopo il rimborso del capitale in base alle azioni è effettuato tra gli azionisti in proporzione alla loro partecipazione.

Articolo 24 – Controversie

Qualsiasi controversia che, in corso di durata della società o al momento della liquidazione dovessero sorgere tra la società e i soci, o tra i soci medesimi in relazione agli affari societari, saranno sottoposte al tribunale competente dove ha luogo la sede sociale.

A tali effetti, in caso di controversia, qualsiasi socio è tenuto a eleggere domicilio nella circoscrizione del tribunale ove ha luogo la sede sociale e ogni decisione o provvedimento sarà regolarmente notificato presso tale domicilio; le decisioni o i provvedimenti saranno validamente eseguite presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grande Istanza del luogo dove è la sede sociale.